

35

Edizione n. 35/2020  
07 dicembre 2020



# Esoneri contributivi art. 6 e 7 del d.l. 104/2020

a cura di:  
Ezia **FORLEO**

L'Inps ha emanato la Circolare n. 133 del 24 novembre 2020 con cui detta le indicazioni operative per l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni previste dall'art. 6 e dall'art. 7 del D.L. 104 del 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

### **ESONERO DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.L. 104/2020**

**L'art. 6 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha previsto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 15 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Vediamo nel dettaglio le condizioni.**

#### **Datori di lavoro interessati all'esonero**

Vi possono accedere tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione di quelli appartenenti al settore agricolo e domestico.

Pur non trovando applicazione nei confronti della PA, il beneficio in oggetto è tuttavia applicabile:

- agli enti pubblici economici;
- agli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- ai consorzi di bonifica;
- ai consorzi industriali;
- agli enti morali;
- agli enti ecclesiastici;
- alle ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- alle aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### **Rapporti di lavoro incentivati**

L'esonero è riconosciuto in caso di assunzione di lavoratori a tempo indeterminato con decorrenza dal 15 agosto e sino al 31 dicembre, nonché per le trasformazioni di precedenti rapporti a termine avvenute nello stesso lasso di tempo.

Sono esclusi dall'agevolazione i contratti di lavoro domestico e di apprendistato (di qualsiasi tipologia), nonché i contratti di lavoro a chiamata poiché in contrasto con la ratio della norma che tende ad incentivare l'utilizzo di contratti di lavoro stabili.

Sono ricompresi i contratti part time e i contratti di somministrazione a tempo indeterminato.

Ma quali condizioni devono possedere i lavoratori oggetto di beneficio?

Unica condizione è quella di non aver avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato

nei sei mesi precedenti l'assunzione con la medesima impresa.

### **Misura dell'agevolazione**

L'incentivo consiste nell'esonero totale dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite annuo pari ad € 8.060.

Limite annuo: € 8.060;

Limite semestrale: € 4.030;

Limite mensile: € 671,66;

Limite giornaliero: € 21,66.

Per i contratti a tempo parziale la misura dell'esonero è riparametrata.

Sono esclusi dall'esonero le seguenti contribuzioni:

- I premi e i contributi dovuti all'Inail;
- Il contributo, ove dovuto, al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.;
- Il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli artt. 26,27,28 e 29 del D.Lgs. 148/2015;
- Il contributo, ove dovuto, al fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e di quello aeroportuale;
- Il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile e destinato ai fondi interprofessionali.

### **Durata**

Il periodo di fruizione per l'esonero è pari a sei mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato.

Unico caso in cui è possibile differire il periodo di godimento del beneficio è quello dell'assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.

In ogni caso l'esonero spetta nei limiti delle risorse stanziare, che per l'anno 2020 sono pari a 371,80 milioni di euro.

### **Utilizzo**

Poiché trattasi di un incentivo non destinato a determinate aree geografiche o a specifiche aree/settori produttivi, non necessita di autorizzazione da parte della Commissione Europea.

### **Condizioni**

L'esonero di cui trattasi, avendo natura di incentivo all'assunzione, è soggetto all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'art. 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.

E' inoltre subordinato ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge 296/2006, al possesso del Durc, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:

- Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro

e rispetto degli altri obblighi di legge;

- Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

### Coordinamento con altri incentivi

L'art 6 comma 3 del D.L 104/2020, prevede la cumulabilità dell'incentivo in questione con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla vigente normativa. Naturalmente, dal momento che l'incentivo di cui trattasi è già un esonero totale, la cumulabilità troverà applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione sgravabile e nei limiti della contribuzione dovuta.

### Procedimento di ammissione all'esonero

Per poter fruire del beneficio, il datore di lavoro deve inoltrare apposita istanza all'Inps tramite il modulo "DL 104-ES" rinvenibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) seguendo il percorso: "Servizi" > "Servizi per aziende e consulenti" > "Identificazione con pin" > dal menù di sinistra cliccare su

[Portale delle Agevolazioni \(ex DiReSco\)](#)

Nella sezione incentivi in evidenza cliccare su:



Cliccando su inserimento nuova domanda si accede alla pagina seguente:



All'interno della pagina è presente un manuale d'uso ed il contatore dei fondi disponibili.

Nella domanda è necessario indicare:

- Il codice fiscale del lavoratore nei confronti del quale è avvenuta l'assunzione e/o la trasformazione;
- Il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato (l'inoltro tardivo della comunicazione produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione);
- La misura dell'aliquota contributiva c/datore di lavoro;
- L'importo della retribuzione mensile media comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;

L'Istituto una volta ricevuta la domanda telematica, tramite i propri sistemi informativi effettua il controllo circa l'esistenza effettiva del rapporto, nonché sulla disponibilità delle risorse, calcola l'importo dell'incentivo spettante e autorizza la fruizione dell'esonero.

### **Esposizione in Uniemens**

Ottenuta l'autorizzazione il datore di lavoro dovrà esporre a partire dal flusso Uniemens del mese di novembre 2020 i dati relativi all'esonero:

- Nell'elemento <Tipo incentivo> dovrà essere inserito il valore "IREC" avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 D.L. 104/2020";
- Nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "H00" avente il significato di Stato;
- Nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- Nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'esonero relativo ai mesi pregressi. Questo elemento può essere valorizzato solo nelle denunce dei mesi di novembre e dicembre 2020 nonché gennaio 2021;
- I codici di conguaglio sono rispettivamente "L536" ed "L537" per i due punti precedenti.

### **ESONERO DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.L. 104/2020**

**Ai datori di lavoro che assumono a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nel settore turistico e degli stabilimenti termali nel periodo compreso tra il 15 agosto 2020 ed il 31 dicembre 2020, spetta un esonero contributivo per un periodo pari alla durata del contratto stipulato, in ogni caso per un periodo non superiore a tre mesi.**

## **Datori di lavoro interessati**

Datori di lavoro del settore turistico e degli stabilimenti termali

## **Rapporti di lavoro incentivati**

L'esonero è riconosciuto in caso di assunzione di lavoratori a tempo determinato con decorrenza dal 15 agosto e sino al 31 dicembre 2020, nonché per le trasformazioni di rapporti avvenuti nel medesimo lasso di tempo.

Anche in questo caso unica condizione per il lavoratore, è quella di non aver avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l'assunzione con la medesima impresa.

## **Misura dell'agevolazione**

L'incentivo consiste nell'esonero totale dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite annuo pari ad € 8.060 (valore riparametrato per i contratti a tempo parziale).

Sono esclusi dall'esonero le seguenti contribuzioni:

- I premi e i contributi dovuti all'Inail;
- Il contributo, ove dovuto, al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.;
- Il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli artt. 26,27,28 e 29 del D.Lgs. 148/2015;
- Il contributo, ove dovuto, al fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e di quello aeroportuale;
- Il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile e destinato ai fondi interprofessionali.

## **Durata**

Il periodo di fruizione per l'esonero è pari alla durata del contratto a tempo determinato fino ad un massimo di tre mesi. Fa eccezione l'ipotesi in cui i contratti agevolati vengono trasformati entro il 2020 in contratti a tempo indeterminato, nel qual caso rientrando nella fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 6 del D.L. 104/2020, il datore di lavoro avrà diritto ad ulteriori sei mesi di agevolazione decorrenti dalla data di stabilizzazione del contratto.

In ogni caso l'esonero spetta nei limiti delle risorse stanziare, che per l'anno 2020 sono pari a 87,5 milioni di euro.

## **Utilizzo**

Poiché trattasi di un incentivo destinato ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali, si configura come misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea. Al riguardo, si fa presente che il Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 30 ottobre 2020, il regime di aiuti di Stato e che il predetto aiuto è stato approvato con decisione C (2020) 8036 final del 16 novembre 2020.

### **Condizioni**

L'esonero di cui trattasi, avendo natura di incentivo all'assunzione, è soggetto all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'art. 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.

E' inoltre subordinato ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge 296/2006, al possesso del Durc, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:

- Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

### **Procedimento di ammissione all'esonero**

Ai fini della richiesta, la procedura è la medesima dell'esonero di cui all'art. 6 del D.L. 104/2020, con la differenza che, nel momento in cui l'Inps esamina le istanze, verificherà la presenza o meno del richiedente nell'elenco "Deggendorf" di cui alla sezione "Trasparenza" del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ed eventualmente autorizzerà l'aiuto nei limiti di cui all'art. 53 del D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020.

### **Esposizione in Uniemens**

Ottenuta l'autorizzazione il datore di lavoro dovrà esporre a partire dal flusso Uniemens del mese di novembre 2020 i dati relativi all'esonero:

- Nell'elemento <Tipo incentivo> dovrà essere inserito il valore "IRST" avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 7 D.L. 104/2020";
- Nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "H00" avente il significato di Stato;
- Nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- Nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'esonero relativo ai mesi pregressi. Questo elemento può essere valorizzato solo nelle denunce dei mesi di novembre e dicembre 2020 nonché gennaio 2021;
- I codici di conguaglio sono rispettivamente "L538" ed "L539" per i due punti precedenti.